

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 69

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM 194915 DEL 5 APRILE 2023. INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRECTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 OTTOBRE 2021 – 31 MAGGIO 2022.

INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL DM 278463 DEL 30 MAGGIO 2023.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs.
82/2005*

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM 194915 DEL 5 APRILE 2023.
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE,
CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE
SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI
PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 OTTOBRE
2021 – 31 MAGGIO 2022.**

**INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL DM 278463 DEL 30 MAGGIO
2023.**

1. PREMESSA

Con Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.

Tali disposizioni integrano quelle precedentemente stabilite dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, per le quali sono state stabilite modalità di attuazione uniformi con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022.

Con Circolare AGEA n. 32777 del 4 maggio 2023, sono state disposte le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale 193915 del 5 aprile 2023, relativo all'intervento a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022, a seguito dell'insorgere di taluni focolai di influenza aviaria.

Con Circolare AGEA n. 49373 del 27 giugno 2023 sono state disposte le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale 278463 del 30 maggio 2023.

Con Decreto Ministeriale n. 278463 del 30 maggio 2023, sono state disposte talune modifiche al DM n. 193915 del 5 aprile 2023, di seguito elencate:

1. all'articolo 3, comma 1, tra la lettera c) e la lettera d) del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 è inserita la lettera c) bis seguente: "c- bis): "Declassamento di uova da cova";
2. il primo periodo dell'articolo 6, comma 1, del DM 193915 del 5 aprile 2023 è sostituito dal seguente periodo: "L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, a partire dal 15 dicembre 2023";
3. la tabella A allegata al DM 193915 del 5 aprile 2023 è integrata con l'inserimento del punto 2 bis, riferito al "Declassamento di uova da cova" (per gli incubatoi/allevamenti da riproduzione fuori dalle zone di restrizione).

Alla luce delle integrazioni disposte dal DM n. 278463 del 30 maggio 2023, i punti "2. Presentazione della domanda", "3. Interventi ammessi e documentazione" e "4. Modalità di sostegno e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA" alla Circolare Agea n. 32777 del 4 maggio 2023, sono modificati e sostituiti integralmente come di seguito riportato.

Inoltre con Circolare AGEA n. 49638 del 27 giugno 2023 è stato rettificato l'art.3 Interventi ammessi e documentazione (art. ART. 7 "INTERVENTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE" DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66 DEL 31/05/2023 PROT. 00003935/2023/001 del 31/05/2023) come di seguito riportato.

MODIFICHE ART. 6 "PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE" DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66 DEL 31/05/2023 PROT. 00003935/2023/001 del 31/05/2023

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti beneficiari identificati all'articolo 2 del DM n. 193915 e smi, titolari di imprese riportate nell'allegato allo stesso DM, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 e dell'ulteriore documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 1° settembre 2023**, (proroga dal 30/06) con modalità stabilite dalle Istruzioni Operative n. 66 del 31/05/2023 prot. 00003935/2023/001 del 31/05/2023 e integrate con le presenti.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, e secondo quanto disposto all'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 278463 del 30 maggio 2023, **provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto a partire dal 15 dicembre 2023.**

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, comma 2, del DM n. 193915 del 5 aprile 2023, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'articolo 5, comma 4, dello stesso DM e dell'ulteriore documentazione sotto riportata, dovrà essere allegata alla domanda anche l'idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

MODIFICHE ART. 7 "INTERVENTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE" DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66 DEL 31/05/2023 PROT. 00003935/2023/001 del 31/05/2023

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto:

- **Per tutti gli interventi:** una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

- **Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento):** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviazione l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

- **Distruzione di uova da cova:** copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento e copia del registro di allevamento.

- **Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti e declassamento delle uova da cova:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento.

Per le uova declassate copia del contratto o altra documentazione atta a dimostrare la destinazione delle uova da cova o dei pulcini di un giorno, copia del provvedimento sanitario che ha stabilito le misure restrittive e ne ha impedito l'invio, copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso centri di imballaggio per la vendita come uova da consumo.

- **Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti:** copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo presso il centro di sgusciatura o di disidratazione, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

- **Soppressione di pulcini:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.
Nel caso di pulcini, copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
 - **Soppressione di pollastre:** copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.
 - **Macellazione anticipata di riproduttori:** copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione. Copia del registro di allevamento e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
 - **Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento):** Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
 - **Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard:** copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata o posticipata di animali. Eventuale copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della 6 quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati, tabelle di allevamento ed eventuale documentazione relativa ai cicli precedenti (es. pollastre).
 - **Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.
 - **Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca:** copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.
 - **Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova:** copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova. Documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio. Confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività. Inoltre, occorre allegare la documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture e/o bilanci) da confrontare con la stessa documentazione del citato periodo, per determinare la minor quantità di prodotto lavorato.
- **Intervento 3 - Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti, è stato aggiunto per mero errore di omissione l'intervento:**
3 – bis DECLASSAMENTO DELLE UOVA DA COVA

MODIFICHE ART. 9 “PAGAMENTI” DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66 DEL 31/05/2023 PROT. 00003935/2023/001 del 31/05/2023

Il primo periodo dell’articolo 6, comma 1, del DM 193915 del 5 aprile 2023 è sostituito dal seguente periodo: “L’organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, a partire dal 15 dicembre 2023”.

MODIFICHE ART. 10 “MODALITÀ DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONI ALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO AGEA” DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66 DEL 31/05/2023 PROT. 00003935/2023/001 del 31/05/2023

Come riportato all’articolo 3, paragrafo 2, del DM n. 193915 del 5 aprile 2023, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del sopra citato Decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera k, del DM in questione ed agli incubatoi ed agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori dalle zone di protezione e sorveglianza, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

Sempre sulla base del DM, dai sostegni sono decurtati gli eventuali aiuti ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di fondi di mutualizzazione. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell’influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell’autorità competente.

L’imposta sul valore aggiunta (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

I sostegni stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto stabiliti dal Decreto Ministeriale in oggetto.

Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all’articolo 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal suddetto DM.

Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall’art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Alla luce delle modalità di indennizzo sopra riportate, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, **al massimo entro il 27 ottobre 2023**, tramite posta elettronica le informazioni individuate nell’apposito tracciato record (Allegato 1) e di seguito specificate, ai fini dell’attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto DM n. 193915 del 5 aprile 2023:

- a) Assicurazioni e fondi di mutualizzazione: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni o fondi di mutualizzazione e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 193915 del 5 aprile 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e con la base dati fondi di mutualizzazione;
- b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato. Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato 8 gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, nell’ambito del DM n. 216437 del 12 maggio 2022, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento;
- c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023.

Alle domande presentate con l’indicazione dei richiedenti sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e dal regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell’area di propria competenza.

Inoltre, attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, questo Organismo di coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAA e dei codici di allevamento, sempre al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo da parte dei beneficiari.

Si comunica che, al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno stabilito dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 e per effettuare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica entro il **4 dicembre 2023** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare.

Con le presenti Istruzioni Operative inoltre si apportano le seguenti modifiche alle Istruzioni Operative n. 66 prot. 00003935/2023/001 del 31/05/2023 come di seguito riportate:

- All'art. 2 "Riferimenti normativi – base giuridica unionale" quando si cita il Reg. Ue n. 2016/429 con oggetto "*REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*" stabilendo le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo per un refuso è citata la PSA (Peste suina Africana).
- BASE GIURIDICA NAZIONALE: si dà atto della Circolare AGEA n. 49373 del 27 giugno 2023 con cui sono state disposte le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale 278463 del 30 maggio 2023.

Si integrano le seguenti norme che regolano gli aiuti per quanto concerne l'antimafia:

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»; Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018** - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020** -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.

Inoltre l'art. 13.5 "Documentazione antimafia" delle Istruzioni Operative n. 66 prot. 00003935/2023/001 del 31/05/2023 è sostituito integralmente come di seguito riportato:

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e smi.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.